Copia

COMUNE DI RODELLO

Piazza Comunale n. 6 CAP 12050

Tel. 0173-617107 – E-mail: rodello@comune.rodello.cn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ALEDDA FRANCO - Sindaco	Sì
2. DESTEFANIS VANDA - Assessore	Sì
3. DIDIER MARCO - Assessore	Sì
4. BAZZANO SEBASTIANO - Consigliere	Sì
5. PIAZZA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. DIOTTI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. DRAPANT GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. GABUTTI ELISA - Consigliere	Sì
9. CAGNASSO CONSUELO - Consigliere	Sì
10. BONINO GIOVANNI - Consigliere	No
11. GIRIBALDI FERDINANDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALEDDA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresì l'art 14, comma 6, del citato D. Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "E' *confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";*

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono *a:"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";*

ATTESO che l'art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/07/2014;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art 1 della Legge 27.12.2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

La I.U.C. si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale ma ad eccezione degli immobili compresi nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
- dell'Imposta sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico si del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) è nuovamente intervenuta a normare le componenti I.M.U. e T.A.S.I dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.), tutte i carattere obbligatorio per i Comuni, ossia applicabili senza la necessità che gli stessi debbano emanare disposizioni al riguardo, sono:

- esenzione I.M.U. per le abitazioni principali, ad eccezione degli immobili compresi nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
- Riduzione I.M.U. per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10, Legge 28.12.2015, n. 208). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il I^ grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categoria catastali A/1, A/8, A/9;
- Modifica tassazione I.M.U. dei terreni agricoli. Per il Comune di Rodello, essendo Comune classificato montano, non si applica l'I.M.U. sui terreni agricoli;

TENUTO CONTO del gettito IMU nelle annualità precedenti e visti i blocchi previsti nelle Leggi di stabilità degli anni precedenti si riconfermano per l'anno 2020 le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2019; salvo modifiche legislative in materia e/o nuove disposizioni normative relative all'imposta IMU;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende comunque garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

- che nel confermare le varie aliquote IMU rispetto a quanto deliberato per l'anno 2019, si garantisce, comunque, il necessario equilibrio di bilancio nonostante la netta riduzione dei trasferimenti statali;

- **RITENUTO** pertanto di confermare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come determinate per l'anno 2019 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 20.12.2018, regolarmente esecutiva, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

ACQUISITO in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.L.vo 267/00;

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come di seguito indicato:

Fattispecie	*Aliquota*
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8, A9)	5,00 per mille
Altri immobili	9,00 per mille
Detrazione per abitazioni principali non esenti	€ 200,00

2.DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente con votazione unanime favorevole resa in modo palese per alzata di mano la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile-

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : ALEDDA FRANCO	F.to : Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene pubblicata:

X all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/02/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

- ❑ nel sito informatico del Comune dal 10/02/2020 (art.32 c.1 L.69/18/06/2009)

Rodello, lì _____ Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto

- ❑ Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- ❑ Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rodello, lì _____ Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI

PARERI
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)
Xparere di regolarità tecnica: favorevole
Xparere di regolarità contabile: favorevole
□parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il/I Responsabile/i del Servizio
F.to: ALEDDA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Rodello, lì 21/12/2019Il Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Maria DI NAPOLI